

## LE POLITICHE CULTURALI

Caterina Orione

A conclusione della IX legislatura dopo un lungo iter ha trovato disciplina organica la materia sport. A fine ottobre 2012 era stato assegnato alla Quinta Commissione il documento preliminare alla proposta di legge della Giunta di modifica della legge regionale 72/2000 normativa di riferimento in tema e la Commissione non aveva ritenuto opportuno declinare alcun atto di indirizzo. Solo due anni dopo fu assegnata la suddetta proposta di legge, con la conseguenza di fatto che l'esame di altre due proposte di legge di iniziativa consiliare già pendenti rimase sospeso.

Il testo della normativa approvata è il frutto di un lungo lavoro della commissione, iniziato il 23 luglio 2014 con l'illustrazione della prima delle tre proposte di legge in materia di sport ed alle altre furono appositamente dedicate due sedute sempre per l'illustrazione. Il Presidente della Commissione propose la costituzione di un gruppo di lavoro tecnico-politico, del quale facessero parte i funzionari di Giunta e Consiglio ed i consiglieri proponenti, con l'obiettivo di riunificare in un unico testo le proposte di legge 287, 353 e 363.

In occasione dell'illustrazione dell'ultima delle tre proposte di legge, dunque, la Commissione deliberò la costituzione del gruppo di lavoro tecnico-politico, con il mandato di addivenire ad un testo il più possibile condiviso. Il gruppo di lavoro si riunì sei volte e trasmise alla Commissione l'elaborato il 30 dicembre 2014.

La Commissione ha fatto proprio il testo predisposto dal gruppo di lavoro il 7 gennaio 2015. Il 19 gennaio si sono svolte le consultazioni appunto sul testo unificato ed il 10 febbraio 2015 la legge è stata approvata in aula all'unanimità.

L'iter del testo unificato è stato alquanto lungo e complesso, in quanto il gruppo di lavoro politico-tecnico aveva in esame tre proposte di legge che sostanzialmente trattavano il medesimo ambito, ma con approcci assai differenti tra loro, fatto che comportava necessariamente una sintesi delle varie istanze specie da un punto di vista tecnico-giuridico.

La proposta di legge 287, d'iniziativa dell'opposizione, si caratterizzava come insieme di finalità ed azioni volte tutte a valorizzare lo sport come attività essenziale per un generale benessere psicofisico dei cittadini e per una corretta abitudine di vita.

La proposta di legge 353, d'iniziativa della maggioranza, si caratterizzava anch'essa per una pervasività della materia sport assai diffusa, nonché per dedicare disposizioni relative alle modalità di affidamento da parte degli enti locali degli impianti sportivi.

La proposta di legge 363, d’iniziativa della Giunta, si limitava ad un restyling della normativa vigente, con la previsione di un aggiornamento delle finalità e dell’eliminazione di un organismo “assembleare”, rivelatosi non utile.

Occorre precisare che la normativa di settore era dell’anno 2000 ed era comunque stata alquanto efficace, nonostante la relativa esiguità delle risorse a disposizione, tanto che era stata oggetto di modifiche residuali che non ne avevano scalfito l’impianto originario. Inoltre, non era stata mai proposta una proposta di legge in tale ambito, ambito che peraltro come si è potuto constatare da sempre raccoglie molto interesse, tanto che le discussioni in aula sugli atti programmatici della disciplina vedevano da sempre molta partecipazione da tutti gli schieramenti.

Da un punto di vista strettamente tecnico, oltre alla necessità di un’armonizzazione tecnico giuridica, specie per ciò che attiene al linguaggio ed alla cosiddetta fattibilità delle disposizioni, tutte le 3 proposte di legge si dimostravano carenti di una norma finanziaria che consentisse alla futura normativa di essere considerata adeguata ai dettami della copertura finanziaria, in relazione all’entrata in vigore dal 2015 della nuova disciplina in materia sui principi di contabilità pubblica di cui al decreto legislativo 118/2011, nonché le disposizioni relative alla programmazione erano concepite sulla scorta della legge regionale 49/1999 abrogata da più di un anno.

L’ufficio come di consueto ha provveduto alla stesura delle schede di legittimità su ogni singola proposta di legge con svariati rilievi, il cui contenuto è stato di fatto esplicitato a voce in modo informale nel corso delle riunioni del gruppo di lavoro politico tecnico, via via che venivano discussi i vari punti. In realtà gli incontri avevano un canovaccio dettato dalle esigenze/aspirazioni dei due proponenti (PD e FdI) che, conoscitori del mondo dello sport, ambivano a dare alla proposta di legge unica un impianto plasmato sui loro desiderata, abbastanza lontani dall’impostazione della Giunta, più aderente ad un testo normativo e di certa implementazione.

Nei fatti, il lavoro dei tecnici tutti è stato abbastanza impegnativo, poiché i desiderata di cui sopra non potevano essere accolti sia per questioni di legittimità attinenti al corretto reparto di competenze legislative ed istituzionali, sia per una chiara sproporzione delle risorse finanziarie che si potevano reperire, dati i vincoli di copertura. Si è cercato, come è ovvio, un temperamento degli interessi per arrivare alla stesura di un testo di una valenza innovativa e fattibile da poter riportare in commissione per l’approvazione, con gli ineludibili aggiustamenti per consentire alla disciplina di essere in linea con le intervenute modifiche delle normative ordinarie in tema di:

- programmazione
- contabilità pubblica
- riordino delle funzioni

Come detto sopra, lo sport è un ambito in cui gli interessi sono svariati e penetranti, per cui l'elaborato finale è stato sottoposto ad un vaglio attento e vivace, poiché i commissari hanno ritenuto opportuno porre precise domande sulle scelte operate ed apportare alcune integrazioni al testo, per accogliere alcune esigenze di cui erano portatori. In realtà i cosiddetti emendamenti, ivi compreso quello proposto dalla Giunta in aula, che ha consentito sostanzialmente il voto unanime, hanno modificato il testo da un punto di vista meramente formale, nel senso di dare voce a concetti già esplicitati o impliciti, di modo che l'articolato in alcuni punti, confronta modalità di affidamento, si configura come una sorta esplicitata di linee guida per i destinatari.